

REGOLAMENTO PER IL TRASFERIMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO
(D.R. N. 207 DEL 8.6.2015)

ART. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di reclutamento mediante trasferimento presso l'Università dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 3 luglio 1998 n. 210 come confermato dall'articolo 29 comma 10 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e dal codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee del 11 marzo 2005 n. 251.

ART. 2
AVVIO DELLA PROCEDURA DI TRASFERIMENTO

1. Nell'ambito delle risorse disponibili in sede di programmazione del fabbisogno del personale, ciascun dipartimento, con deliberazione del proprio Consiglio approvata a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, propone al Senato accademico l'avvio di procedure di trasferimento di ricercatori a tempo indeterminato.
2. La deliberazione del Consiglio di dipartimento indica il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico-disciplinare cui si riferiscono i posti da coprire. In considerazione delle esigenze scientifiche e didattiche del dipartimento la deliberazione può anche prevedere la tipologia dell'impegno e il profilo professionale richiesti, nonché specificare il numero massimo di pubblicazioni scientifiche che i candidati possono presentare, che non deve comunque essere inferiore a dieci.
3. La richiesta deliberata dal Consiglio di dipartimento di copertura di posti di ricercatore a tempo indeterminato mediante trasferimento, acquisito il parere del Nucleo di valutazione, è proposta dal Senato accademico e approvata dal Consiglio di amministrazione in sede di programmazione del fabbisogno del personale.
4. La procedura di selezione è indetta con decreto del Rettore, pubblicato nell'albo ufficiale *on line* e nel sito web istituzionale dell'Università; il relativo avviso è inoltre pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

ART. 3
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di partecipazione alla procedura di trasferimento possono essere presentate dai ricercatori a tempo indeterminato inquadrati nel settore concorsuale indicato nel bando, appartenenti sia ad università statali sia ad università ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato, dopo tre anni accademici di loro permanenza nella sede universitaria di provenienza, anche se in aspettativa ai sensi degli articoli 12 e 13 comma 1 numeri da 1) a 9) del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.
2. La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.
3. Le domande di partecipazione devono essere inviate al Rettore secondo le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, previsti dal bando.
4. Alle domande devono essere allegati:
 - a) il *curriculum* scientifico-professionale corredato dall'elenco delle pubblicazioni;
 - b) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione.

ART. 4
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. Ai fini della valutazione dei candidati, su designazione del Consiglio di dipartimento nella composizione ristretta di cui al precedente articolo 2 comma 1 e dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, è nominata dal Rettore una commissione di tre componenti, di cui due professori di prima fascia e un professore di

seconda fascia afferenti all'area disciplinare in cui è ricompreso il settore concorsuale indicato nel bando, garantendo, ove possibile, un'adeguata rappresentanza di genere. Non possono far parte della commissione professori che abbiano ricevuto una valutazione negativa, ai sensi della normativa vigente, in relazione all'attività didattica, di ricerca e di servizio agli studenti.

2. Il decreto del Rettore di nomina della commissione è pubblicato nell'albo ufficiale *on line* e nel sito web istituzionale dell'Università. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione i candidati possono presentare al Rettore eventuali istanze di riconsiderazione.

3. I componenti della commissione in servizio presso l'Università non fruiscono di compensi o rimborsi ad alcun titolo. Ai commissari esterni viene riconosciuto esclusivamente il trattamento di missione, ai sensi della regolamentazione vigente in materia.

4. I lavori della commissione devono concludersi, di norma, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di nomina.

ART. 5

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

1. La commissione valuta ciascun candidato sulla base del *curriculum* scientifico-professionale e dei titoli e delle pubblicazioni prodotte.

2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, la commissione prende in considerazione i seguenti elementi:

- a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
 - b) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale per il quale è bandito il trasferimento ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
 - c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
 - d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - e) continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore concorsuale;
 - f) conoscenza delle lingue e dell'informatica;
 - g) esperienze di lavoro in ambienti non accademici.
3. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente:
- a) l'attività didattica svolta a livello universitario in Italia o all'estero;
 - b) i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
 - c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
 - d) la partecipazione, organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
 - e) la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - f) il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

ART. 6

ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DEGLI ATTI

1. Entro trenta giorni dalla consegna dei verbali, il Rettore, con proprio decreto, accerta la regolarità degli atti e dichiara il nominativo del candidato vincitore. Il provvedimento è pubblicato nell'albo ufficiale *on line* e nel sito web istituzionale dell'Università, comunicato a tutti i candidati e trasmesso al dipartimento che ha richiesto il posto per gli adempimenti di competenza.

2. Entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti il Consiglio del dipartimento interessato, nella composizione ristretta di cui all'articolo 2 comma 1 e con la maggioranza ivi prevista, delibera la chiamata del candidato vincitore della selezione.

3. La mancata adozione della deliberazione di chiamata entro il termine di cui al comma precedente, ovvero l'adozione di una motivata deliberazione di non procedere alla chiamata del candidato vincitore, determina il divieto per il dipartimento interessato di

avviare una nuova procedura di trasferimento e di richiedere il reclutamento di ricercatori a tempo determinato per il medesimo settore concorsuale nei due anni successivi al provvedimento di approvazione atti.

ART. 7

PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO

1. Il trasferimento è disposto con decreto del Rettore e decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo, ovvero da data anteriore in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico.
2. Nel caso in cui il candidato vincitore della selezione sia inquadrato in un settore scientifico-disciplinare diverso rispetto a quello indicato nel bando, il trasferimento è perfezionato a seguito di acquisizione del parere del CUN prescritto dalla normativa vigente.

ART. 8

DISPOSIZIONE FINALE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni generali di legge in materia.